

## BibLus-net

Newsletter 630 del 19 settembre 2019

*In questo numero:*




Focus  
[Piano di lavoro amianto](#)



Professioni tecniche  
[Relazione tecnica CTU: compenso decurtato se depositata in ritardo!](#)



Fisco  
[Revisione della rendita catastale, le regole della Cassazione](#)



Opere edili  
[PUC: se vi è discordanza tra grafici e norme, prevalgono le norme](#)



Fisco  
[E' detraibile la sostituzione dei serramenti esterni?](#)



Sicurezza  
[Sicurezza delle scuole: l'allarme di Legambiente](#)



Fisco  
[Agevolazione prima casa anche in caso di possesso di altro immobile](#)



Opere edili  
[In arrivo le procedure UNI per la gestione dei rifiuti in edilizia](#)



Varie e brevi  
[Lavoratori edili: dietrofront sul contratto collettivo! Deve essere sempre applicato](#)



Varie e brevi  
[Lettera dell'Unione Europea all'Italia: riformare i valori catastali](#)



Sicurezza  
[Nuovo sondaggio Codice prevenzione incendi, i risultati del 2019](#)



Lavori pubblici  
[Manutenzione di ponti e viadotti autostradali, ecco la mappatura degli interventi](#)



Lavori pubblici  
[Fondi edilizia scolastica: il piano di Cassa Depositi e Prestiti](#)



Professioni tecniche  
[Chi paga l'iscrizione all'Ordine professionale del dipendente pubblico?](#)



Varie e brevi  
[Il consumo di suolo in Italia, pubblicate le stime complessive nel Rapporto ISPRA 2019](#)



Fisco  
[Nuovi chiarimenti delle Entrate sugli Indici sintetici di affidabilità](#)



## Piano di lavoro amianto



Tutto quello che occorre sapere sul Piano di lavoro amianto, dalla normativa ai contenuti. Un esempio pratico in PDF

Fino agli anni '90 l'amianto ed i materiali contenenti amianto (MCA) sono stati largamente impiegati nel settore delle costruzioni su tutto il territorio nazionale; la loro presenza in opere e strutture realizzate negli anni scorsi, può costituire un pericolo per la salute nel caso in cui sia possibile la dispersione di fibre nell'aria.

Fondamentale è, quindi, la necessità di rimuovere l'amianto ed i materiali contenenti amianto.

### L'amianto e la normativa

Solo nel 1992 l'Italia ha bandito l'estrazione e l'uso dell'amianto, classificato come cancerogeno nel 1973; ci sono, tuttavia, numerosi siti industriali e civili ancora da bonificare.

Al riguardo, si segnala che è stato *presentato in Senato il ddl n. 778* che prevede di portare a termine il censimento, la segnalazione e la conseguente bonifica dei luoghi di lavoro entro il 2024.

Il Testo unico sulla sicurezza (*dlgs n. 81/2008*) dedica alla protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto il capo III del Titolo IX "Sostanze pericolose" e fornisce precise indicazioni sui **rischi connessi all'esposizione amianto** e sugli **obblighi connessi**: dà indicazioni al datore di lavoro in merito ai suoi obblighi, ad esempio di predisposizione di uno specifico piano di lavoro nelle attività di demolizione o rimozione dell'amianto.

In particolare il dlgs n.81/2008 prevede:

- all'**art. 250**, comma 1°, che prima dell'inizio di lavori che possano comportare il rischio di esposizione a fibre d'amianto, il datore di lavoro debba **presentare una notifica** all'organo di vigilanza competente per territorio
- all'**art. 256**, comma 2°, che il datore di lavoro, prima dell'inizio dei lavori, debba predisporre un **piano di lavoro**. Una copia di tale piano, come indicato al comma 5° dello stesso articolo, deve essere inviato all'organo di vigilanza, almeno **30 giorni prima dell'inizio dei lavori**.

Il piano di lavoro, redatto secondo le indicazioni dell'art. 256 del dlgs n. 81/08, è considerato Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto ai sensi dell'art. 89, comma 1°, lettera h) ed all'allegato XV dello stesso dlgs, esclusivamente per l'intervento di bonifica.

*Scopri CerTus-AMIANTO, il software per il piano di lavoro amianto*

Vediamo nel dettaglio cos'è, i contenuti e come redigerlo.

## Piano di lavoro amianto: contenuti

Il piano di lavoro deve indicare la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice.

Se le attività che vengono svolte sono attività di manutenzione che non implicano la rimozione (parziale o totale) dei materiali contenenti amianto, ma che possono comportare su di essi un'azione meccanica (che potrebbe intaccare l'integrità del manufatto e liberare fibre), il datore di lavoro deve presentare all'organo di vigilanza la notifica in conformità a quanto prescritto dall'art. 250 (es. lavori di sovracopertura di lastre in cemento-amianto).

## Piano di lavoro con CerTus-AMIANTO

CerTus-AMIANTO è il software ACCA per la redazione del piano di lavoro amianto.

Il programma consente la **corretta elaborazione del piano di lavoro amianto** da sottoporre agli organi di vigilanza e consente di rispondere con semplicità ai contenuti minimi previsti dalla normativa e consente di ottenere una serie di vantaggi, quali:

- disporre di un contenitore unico per gestire le misure di prevenzione e i DPI da adottare
- avere una guida accurata per la definizione dei contenuti del piano
- avere la possibilità di inserire immagini esplicative
- avere la certezza di seguire le diverse linee guida (varie ASL, ex ISPESL, etc.)

Il piano di lavoro amianto redatto con CerTus-AMIANTO tiene conto delle indicazioni presenti nel:

- dlgs n. 81/2008, artt. 246-264
- **Linee guida ex ISPESL**
- "Linee guida alla compilazione del piano di lavoro per la rimozione di materiali contenenti amianto" realizzate dal Servizio Prevenzione e Sicurezza del Lavoro *ASL 8 di Cagliari*
- "Piano di lavoro per la rimozione di coperture in cemento amianto" e "Linee guida" distribuite dall'*ASL 13 di Novara*
- **Linee Guida di altre ASL provinciali** che hanno dato indicazioni sulla compilazione del Piano di lavoro amianto (sono state analizzate tutte le pubblicazioni ufficiali per fare una selezione organica dei dati richiesti)

## Le linee guida per la redazione del Piano di lavoro amianto

Di seguito riportiamo due documenti, dell'ASL Novara e di Cagliari, contenenti delle linee guida per la redazione del Piano di lavoro amianto.

### Linee guida ASL Novara

Gli adempimenti previsti dal testo unico sulla sicurezza sono dettagliatamente illustrati nelle "Linee Guida per la redazione del piano di lavoro per la rimozione di amianto o materiali contenenti amianto" rese disponibili dal Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) dell'ASL di Novara.

Nelle linee guida sono raccolte:

- notizie di **carattere generale** (ragione sociale ditta esecutrice e committente, nomina del responsabile tecnico con i requisiti posseduti, dati identificativi del luogo, tipo di edificio, durata dei lavori, numero di addetti, tipologia di addetti, ...)
- indicazioni per l'**impresa esecutrice** (misure di cui all'art. 253 del Testo Unico, eventuale valutazione del rumore, documentazione relativa all'avvenuta informazione, formazione dei lavoratori, ...)
- **oggetto dei lavori** (tipologia di lavoro, tipologia di materiale, condizioni del materiale, zone confinanti con lo stabile oggetto della rimozione, superficie complessiva delle lastre o il peso del materiale da rimuovere, prospetti dello stabile, delle strutture o dei manufatti contenenti amianto, segnalazione e protezione di eventuali aperture presenti sulla copertura, segnalazione di eventuali sottoservizi attivi, eventuale installazione di sottoponti, segnalazione di eventuali ostacoli posti sul pavimento, conformazione della copertura e pendenza, ...)
- **tecniche lavorative** (descrizione varie fasi lavorative, individuazione misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC, disegno esecutivo di eventuali ponteggi, dati sull'installazione delle opere provvisorie, indicazioni relative all'uso di scale, ponti mobili e reti di protezione, indicazioni relative alle tecniche lavorative, modalità di trasporto delle lastre dal tetto al piano di campagna, protezione della postazione di carico dei materiali sul tetto, ...)
- **misure di protezione** dei lavoratori (predisposizione idonea unità di decontaminazione ad uso esclusivo degli addetti, mezzi personali di protezione, iscrizione dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni nell'apposito registro, giudizio d'idoneità degli operatori per la specifica mansione di rimozione amianto, ...)
- **problema dei rifiuti** (indicazione del luogo in cui sarà conferito il materiale rimosso per lo smaltimento, nominativo della ditta autorizzata al trasporto dei rifiuti, quantità di materiale e tempo necessario al conferimento in discarica, documentazione di trasporto e smaltimento, ...)
- **altre indicazioni** (sicurezza dell'impianto elettrico, dati della ditta che eseguirà i successivi lavori di copertura del tetto, ...).



Il documento illustra passo passo tutte le informazioni che il piano deve contenerne e che sono di seguito riportate.

#### A – INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Specificare tutti i dati generali del cantiere

#### B – OGGETTO DEI LAVORI

- Specificare se trattasi di lavori di sostituzione, rimozione, demolizione o altro.
- Specificare il tipo di materiale e precisamente se trattasi di:
  - lastre di copertura
  - tubi o condotte, canne fumarie, pannelli
  - cisterne, vasche di amianto
  - altro.
- Indicare le condizioni del materiale e precisamente se trattasi di materiale integro e ben conservato o materiale con rotture evidenti e/o crepe superficiali, materiale frantumato e sparso, materiale con fibre superficiali parzialmente distaccate dalla matrice cementizia
- Destinazione d'uso del fabbricato: inserire le fotografie (non in fotocopia) o disegni riportanti i prospetti dello stabile, delle strutture o dei manufatti contenenti amianto.

#### C – TECNICHE LAVORATIVE

- Prima della rimozione, le due superfici delle lastre dovranno essere trattate con liquidi incapsulanti di colore evidente, come previsto dal D.M. 20.08.1999, specificando le caratteristiche di applicazione dell'incapsulante, indicando:
  - spessore film secco applicato
  - quantità al m<sup>2</sup> applicata
  - tempo di essiccazione
- L'incapsulante dovrà essere applicato mediante l'utilizzo di pompe a bassa pressione
- Le lastre rimosse dovranno essere rivestite da fogli di polietilene di adeguato spessore, direttamente sul piano del tetto, prima del trasporto a terra. Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere data spiegazione in merito

- Le lastre dovranno essere rimosse evitando la loro frantumazione; per l'eliminazione degli ancoraggi non dovranno essere utilizzati trapani, flessibili o mole abrasive ad alta velocità
- Tutto il materiale rimosso dovrà essere etichettato a norma di legge
- Dovranno essere specificate le modalità di conservazione in loco delle lastre, prima del loro avvio alla discarica [...]
- Nel caso in cui sul piano di calpestio sotto alla copertura (sottotetto od altro) fossero presenti polveri o sfridi di materiale contenenti amianto, si dovrà procedere all'eliminazione degli stessi mediante aspiratore industriale con filtri assoluti

#### D – MISURE DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI

- Dovrà essere predisposta idonea unità di decontaminazione ad uso esclusivo degli addetti, dotata di doccia e lavello con acqua calda/fredda, nonché di servizi igienici, adeguatamente riscaldata nella stagione fredda; l'acqua di scarico di doccia e lavello dovrà essere depurata tramite adatto filtro
- Ai lavoratori dovranno essere forniti mezzi personali di protezione, quali maschere con filtri di classe P3, tute monouso (sostituite ad ogni interruzione del lavoro e comunque tutte le volte che sia necessario, ad esempio in caso di deterioramento), guanti, ecc. (allegare schede tecniche)
- Il datore di lavoro deve provvedere ad iscrivere i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, nell'apposito registro.

#### E – RIFIUTI

- Dovrà essere indicato il luogo in cui sarà conferito il materiale rimosso per lo smaltimento, specificando se trattasi:
  - di impianto di deposito temporaneo (stoccaggio provvisorio)
  - discarica autorizzata
- Dovrà essere specificato il nominativo della ditta autorizzata al trasporto dei rifiuti
- Dovrà essere approssimativamente indicata la quantità di materiale (in m<sup>3</sup> o Kg) ed entro quanti giorni sarà successivamente effettuato il conferimento in discarica
- Dovrà essere documentato l'avvenuto trasporto e smaltimento in idonea discarica del materiale rimosso
- Dovrà essere trasmessa la relazione annuale di smaltimento dell'amianto, come da modello unificato dello schema di relazione di cui all'art. 9, commi 1° e 3°, della legge 27.03.1992 n. 257, come previsto da Circolare del Ministero dell'Industria del 17 febbraio 1993, n. 124976 (pubblicato sulla G.U. n. 53 del 5 marzo 1993)

#### F – INDICAZIONI PER L'IMPRESA ESECUTRICE

- L'art. 256, 4° comma, lettera c), del dlgs n. 81/2008 prevede che il piano di lavoro contenga le informazioni di dettaglio sulla verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro al termine dei lavori di bonifica. Tale verifica consiste nel visionare accuratamente l'area di cantiere, per accertare l'assenza di residui di materiale in cemento-amianto. Resta comunque inteso che durante i lavori di bonifica si dovranno adottare tutte le precauzioni volte ad evitare il danneggiamento dei manufatti interessati e si dovrà provvedere alla periodica pulizia del cantiere e delle zone di lavoro. La verifica verrà effettuata dall'impresa esecutrice
- Allegare la documentazione attestante l'avvenuta informazione, formazione dei lavoratori artt. 257 e 258 del dlgs n. 81/2008. Per quanto non espressamente indicato, dovranno essere seguite le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia dlgs 81/2008, D.M. 06/09/94, ecc. Dovranno essere rispettate le modalità operative riportate nel piano di lavoro presentato, integrate da eventuali indicazioni rilasciate da questo servizio.

### **Linee guida ASL Cagliari**

Il Servizio Prevenzione e Sicurezza del Lavoro ASL n. 8 di Cagliari ha pubblicato la "Guida alla compilazione del piano di lavoro per la rimozione di materiali contenenti amianto".

Il documento contiene tutti gli elementi che devono essere riportati nel Piano, ossia:

- Ditta esecutrice dei lavori:
  - dati identificativi dell'impresa
  - iscrizione nella categoria dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti
  - generalità del rappresentante legale/datore di lavoro
  - responsabile del servizio di prevenzione e protezione
  - medico competente
- Committente (dati identificativi)
- Durata presunta dei lavori (in giorni lavorativi)
- Lavoratori addetti alle operazioni sui materiali contenenti amianto:
  - elenco nominativo
  - certificati di idoneità specifica al lavoro
  - documentazione attestante la formazione specifica

## B) NATURA DEI LAVORI

- Tipo di lavoro da effettuare e tipo di materiali contenenti amianto su cui si deve intervenire
- Certificazione analitica (tipo di amianto, concentrazione nel manufatto, ecc.)

## C) OGGETTO DEI LAVORI

- Indirizzo del cantiere (località, via, numero civico)
- Descrizione del sito:
  - abitazione, capannone, stabilimento, etc.
  - stato di conservazione
  - uso attuale e/o futura destinazione
- Descrizione del manufatto in amianto:
  - descrizione del manufatto da bonificare e del suo stato di conservazione
  - posizione ed altezza dei manufatti rispetto al piano di campagna e a superfici strutturali praticabili facilmente e con sicurezza
  - stima delle dimensioni (superfici, lunghezze) e/o del peso dei manufatti da rimuovere
  - planimetrie
  - documentazione fotografica relativa al sito e ai manufatti da bonificare.
- Dal piano di lavoro deve risultare che:
  - nel sito e nel locale ove si interviene saranno presenti solo gli addetti alla bonifica
  - chi dovesse trovarsi nelle sue immediate vicinanze, dovrà essere informato



#### D) PROCEDURE OPERATIVE

Devono essere descritte:

- le procedure di incapsulamento preliminare e di rimozione dei manufatti contenenti amianto, comprese le sequenze dei lavori, le tecniche impiegate e le attrezzature che verranno utilizzate; inoltre deve essere precisato
  - che verranno impiegate pompe a bassa pressione e comunque sistemi che non creino dispersione di fibre
- le procedure di movimentazione, raccolta e confinamento, (compresi eventuali sistemi e aree di stoccaggio provvisorio)
- i mezzi utilizzati per la movimentazione e il trasporto a terra dei materiali rimossi (nei lavori in quota); inoltre deve essere precisato che:
  - tutti i materiali contenenti amianto saranno smontati e movimentati in modo da preservarne l'integrità
  - pannelli, lastre o comunque manufatti contenenti amianto non verranno stoccati in quota, a meno che non si utilizzi un solaio le cui caratteristiche lo consentano (resistenza, conformazione, accessibilità, etc.)
- le modalità di pulizia del sottotetto, se presente, e dell'area di cantiere, prima e dopo i lavori; inoltre deve essere precisato che:
  - l'effettuazione della pulizia sarà giornaliera e ogni qualvolta sia ritenuta necessaria
  - si provvederà alla pulizia di eventuali canali di gronda o di altre parti strutturali ove si potrebbero accumulare fibre di amianto

#### E) MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Per l'allestimento del cantiere il piano di lavoro deve contenere informazioni su:

- delimitazione dell'area di lavoro
- utilizzazione della dovuta segnaletica
- sigillatura delle bocchette dei sistemi di aerazione o condizionamento eventualmente presenti nei locali



- deve risultare dal piano di lavoro che le attrezzature, le opere provvisorie, gli impianti, le apparecchiature che verranno impiegate rispondono alle norme
- provvedimenti di difesa e prevenzione contro il pericolo di infortunio, relativi alla sicurezza del lavoro, con particolare riferimento ai rischi di caduta dall'alto anche per sfondamento di elementi strutturali, ai rischi dovuti all'uso di macchine e attrezzature, ai rischi di natura elettrica, ecc.
  - per i lavori in altezza devono essere previste e descritte nel piano di lavoro idonee opere provvisorie e se necessario dispositivi anticaduta (reti e/o cinture di sicurezza, ecc.)
  - la mancata adozione di opere provvisorie (ponteggi, ponti su ruote, ponti su cavalletti, passerelle, reti anticaduta, etc.) deve essere giustificata e motivata ed in questo caso dovranno essere indicate le misure alternative previste
- provvedimenti per la prevenzione e protezione relativi all'igiene del lavoro, in particolare:
  - precauzioni contro il pericolo di rilascio di fibre nell'ambiente e contro il conseguente rischio per lavoratori e non
  - precauzioni previste nel caso di rischi relativi a rumore, vibrazioni, microclima, scarsa illuminazione, presenza di gas e polveri diverse dall'amianto
  - elenco e caratteristiche dei dispositivi di protezione individuale previsti (allegare relative schede tecniche)
  - indicazioni sui sistemi di decontaminazione

Dal piano di lavoro dovrà risultare che:

- prima dell'inizio dei lavori verranno rimossi rifiuti, detriti, frammenti di materiali (compresi quelli contenenti amianto e simili) presenti nell'area di lavoro, adottando le precauzioni dovute (pulizia preliminare); verranno altresì spostati o, se ciò non è possibile, ricoperti con teli di plastica, mobili e attrezzature che potrebbero essere interessati da polveri di amianto
- saranno disposti sul pavimento teli di plastica nel caso in cui sul medesimo possano cadere detriti o possano depositarsi fibre di amianto.

N.B.: dovrà essere specificato che i teli usati per ricoprire i mobili e/o i pavimenti saranno smaltiti come materiali contenenti amianto.

- si effettuerà il monitoraggio ambientale nei casi in cui sia possibile prevedere il raggiungimento di una concentrazione di fibre di amianto nell'ambiente superiore ai limiti consentiti dalla normativa vigente (rimozione di materiali compatti particolarmente degradati, di materiali friabili, all'interno di ambienti confinati, ecc.)
- saranno messi a disposizione idonei servizi igienici e assistenziali (spogliatoi, docce, servizi igienici) destinati all'uso esclusivo da parte degli addetti alle lavorazioni, indicandone la localizzazione
- si provvederà alla decontaminazione del personale e delle attrezzature ad ogni fine turno o quando necessario, con idonee procedure e adatti mezzi (ad es. aspiratore portatile dotato di filtri assoluti).

## F) SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Nel piano di lavoro dovrà risultare:

- la classificazione dei rifiuti prodotti
- l'ubicazione dell'eventuale deposito temporaneo
- le modalità di trasporto in discarica (con estremi delle autorizzazioni)
- i dati e la localizzazione della discarica (con estremi delle autorizzazioni)

## G) RESTITUIBILITÀ

- Si ritiene che la certificazione di restituibilità per il sito bonificato, al fine del suo riutilizzo da parte di lavoratori, di cui al D.M. 06/09/94, non sia necessaria per lavori di rimozione di





Con la **sentenza n. 22671/2019** la Cassazione boccia un accertamento delle Entrate conseguente ad una **revisione massiva delle rendite catastali**: il contribuente deve essere messo in grado di capire esattamente su quali presupposti sia stata operata la revisione.

In particolare, i giudici chiariscono che:

*L'attribuzione d'ufficio di un nuovo riclassamento impone all'amministrazione di **specificare in modo chiaro nell'avviso di accertamento le ragioni della modifica** senza alcuna possibilità per l'Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell'atto.*

## Rendita catastale

Gli immobili in Italia sono registrati al Catasto all'interno di "classi catastali" che ne indicano:

- la tipologia
- la destinazione d'uso
- la rendita.

Le classi catastali sono degli indici che esprimono il grado di redditività di un immobile e sono determinati dall'Agenzia delle Entrate al momento della domanda di accatastamento o in caso di variazione urbana.

In base al comma 335 della legge 311/2004, in caso di notevole scostamento tra valore medio di mercato e valore medio catastale, il Comune può chiedere all'Agenzia delle Entrate la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata.

La rendita catastale è il valore in termini economici che l'Agenzia delle Entrate attribuisce ad ogni immobile, terreno o fabbricato: tanto più vale la casa (rendita catastale alta), tanto più si pagano tasse. Sull'immobile vengono, infatti, calcolate le seguenti imposte:

- imposte annuali (Imu, Tari, ecc.)
- imposte che si versano all'atto dell'acquisto (Iva, imposta di registro, imposta catastale e ipotecaria)
- imposte da corrispondere al momento della successione ereditaria.

Con il trasformarsi delle città, le amministrazioni comunali avviano un procedimento di **revisione della rendita catastale per adeguare il valore dell'immobile risultante nei registri ufficiali con quello effettivo**.

La revisione della rendita catastale deve seguire un procedimento predefinito dalla legge, la cui violazione comporta la nullità dell'atto.

Nella sentenza in esame, la Cassazione analizza come l'amministrazione finanziaria deve procedere prima di ritoccare le rendite immobiliari: la regola generale è quella della trasparenza, l'atto di riclassamento deve chiarire al cittadino il perché dell'aumento del valore dell'immobile.

## Il caso

La vicenda in esame prende avvio dal Comune che aveva operato la revisione catastale di una zona interessata da una consistente rivalutazione del patrimonio immobiliare e della redditività, dovuta anche alla diffusione di numerose attività commerciali.

Esaminata la richiesta del Comune e verificata la sussistenza dei presupposti, l'Agenzia delle Entrate aveva inviato al proprietario dell'immobile un avviso di accertamento, in base alla revisione che aveva portato dalla classe 1 alla classe 5.

La CTR di Roma accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Roma con cui era stato annullato l'avviso di accertamento avente ad



Secondo il Comune l'opera era in contrasto con la zonizzazione del PUC; secondo i proprietari invece, vi era **discordanza tra grafici e norme tecniche** dello strumento urbanistico; nello specifico vi sarebbe stato un **errore nei grafici** relativi alla esatta zona omogenea in cui ricadeva l'immobile.

## La sentenza del Tar

Due società, con ricorso dinanzi al Tar Puglia, chiedevano l'annullamento del provvedimento del Comune che negava l'attivazione del procedimento semplificato mediante Conferenza dei servizi per la realizzazione di una struttura "hospice" con annessa foresteria ed edificio polifunzionale.

Il Comune riteneva:

*l'intervento in contrasto con il contenuto della delibera di Consiglio comunale, i cui allegati grafici qualificano la zona interessata alla costruzione dell' "hospice" come "verde di rispetto", con ciò ponendosi in contrasto con le N.T.A. che prevedono una procedura particolare in carenza di piano dei servizi, come nel caso di specie in conseguenza della ridetta incompatibilità.*

Il Tar, con apposita sentenza n. 1055/2012, accoglieva il ricorso, condannando il Comune.

In particolare, il giudice di prime cure riteneva:

*dirimente il mancato riconoscimento della natura di variante alla delibera del Consiglio comunale, asseritamente ostativa alla realizzazione dell'intervento, posta a base dell'impugnato diniego, che peraltro **riporta tale zonizzazione ostativa nelle sole parti grafiche.***

Viene, quindi, proposto ricorso al CdS.

## La sentenza del Consiglio di Stato

L'appello è infondato secondo il Consiglio di Stato, che precisa:

*Oggetto della controversia è, appunto, la ritenuta incompatibilità urbanistica di parte dell'intervento, tale da invalidarne la gestione in termini di edilizia convenzionata, in quanto ricadente, secondo la prospettazione del Comune, non tra le "Zone per servizi delle aree produttive", disciplinate dal richiamato art. 15 delle N.T.A del P.R.G., bensì con destinazione "a verde", risultante nella rappresentazione grafica del lotto rilevabile dagli allegati alla delibera comunale*

Secondo il CdS hanno, quindi, ragione le società proprietarie:

*l'errore di campitura effettuato nella rappresentazione grafica in questione, non corrispondente ai contenuti dei vigenti strumenti urbanistici, invocano, in particolare nella memoria da ultimo depositata, la prevalenza attribuibile comunque alla parte narrativa delle scelte, in quanto contenente l'effettiva regolamentazione.*

Come affermato infatti dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, se sussiste una **discrasia tra parte normativa e parte grafica** delle prescrizioni di Piano regolatore generale, torna infatti pienamente applicabile la regola giuridica per cui occorre dare **prevalenza alla prima** (cfr. *ex multis*, Cons. Stato, Sez. IV, 13 gennaio 2015, n. 49).

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



## E' detraibile la sostituzione dei serramenti esterni?



Per le Entrate la sostituzione dei serramenti esterni è manutenzione straordinaria per cui è applicabile il bonus ristrutturazione

La **sostituzione dei serramenti esterni** è tra gli interventi edilizi maggiormente praticati negli ultimi anni, spinta soprattutto dalle detrazioni fiscali, uno tra i fattori cruciali della ripresa del settore edile in Italia.

Con la risposta all'**interpello n. 383 del 16 settembre 2019**, l'Agenzia delle Entrate torna sul tema delle *detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio* e dà il via libera alla possibilità di fruire del bonus ristrutturazione anche per la sostituzione dei serramenti esterni.

### Quesito

Con l'interpello si chiede se gli interventi di sostituzione, riparazione o rinnovamento degli infissi esterni nonché il rifacimento, riparazione e tinteggiatura esterna con opere correlate (impalcatura) che l'istante sta realizzando, **rimangono fiscalmente detraibili**.

Infatti, come avanzato dall'istante, in precedenza tali interventi erano classificati come manutenzione straordinaria e quindi sicuramente detraibili con la normativa vigente sul recupero del patrimonio edilizio.

Successivamente:

- il dlgs n. 222/2016 (*Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124*)
- il dm 2 marzo 2018 (*Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di edilizia libera, ai sensi dell'art. 1, comma 2, decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222*)

hanno "declassato" tali interventi ad **opere di manutenzione ordinaria**, nell'ottica della semplificazione amministrativa.

Ricordiamo, infatti, che il dlgs 222/2016 ha operato un riordino complessivo dei titoli e degli atti legittimanti gli interventi edilizi, prevedendo un ampliamento di quelli soggetti ad attività completamente libera da parte dei cittadini.

Alla luce di tali aggiornamenti normativi, l'istante ritiene che gli interventi già detraibili come ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, pur essendo "declassati" ad





Secondo Legambiente urge: “*Sbloccare immediatamente i fondi rimasti senza decreto attuativo, per stanziare subito 1,5 miliardi netti per scuole più sicure, nuove ed efficienti*”.

## Il report di Legambiente sulle scuole

Dai numeri elaborati da Legambiente (su dati Miur e su un'anteprima di *Ecosistema Scuola*, l'indagine di Legambiente sulla qualità dell'edilizia e dei servizi), risulta che una buona parte degli istituti in Italia necessita di **interventi urgenti di manutenzione straordinaria** per adeguamento alle norme e per l'eliminazione dei rischi.

Ma la situazione non è la medesima in tutte le aree del Paese. Questa necessità riguarda infatti:

- il nord per il 28,8%
- il centro per il 41,9%
- il sud per il 44,8%
- le isole per il 70,9%

una fotografia di un Paese sostanzialmente senza sviluppo, visto che dieci anni fa la media nazionale era del 32,8%, con una percentuale del 21% che riguardava il nord, il 26,4% il centro, il 47,3% il sud e il 40,8% le isole.

## Le carenze dal punto di vista strutturale

I dati evidenziano che dal punto di vista strutturale:

- in oltre l'80% delle scuole non sono state realizzate indagini per verificare la sicurezza dei solai
- oltre il 60% degli istituti non dispone del certificato di agibilità (anche qui con differenze notevoli tra il nord e le isole),

Per quanto riguarda le **verifiche di vulnerabilità** sismica il 76,2% dei Comuni capoluogo non le ha completate. Situazione che riguarda il 73,5% delle amministrazioni dei capoluoghi del nord, il 71,4% del centro, il 77,8% del sud e il 100% delle isole.

Nel complesso, solo il 22,2% dei Comuni capoluogo in aree con rischio sismicità più alto (le aree 1 e 2) ha realizzato le verifiche di vulnerabilità sismica su tutti gli edifici.

Tra le inadempienti, anche città altamente a rischio come **Napoli e Messina** che denunciano però di avere necessità di interventi per adeguare le norme ed eliminare i rischi rispettivamente nel 34 e nel 100% dei casi.

**I solai, i principali protagonisti dei crolli** e degli incidenti avvenuti nelle scuole negli ultimi anni, sono stati oggetto di indagine di controllo solo nel 18,9% degli edifici. Questi controlli hanno riguardato il 24,6% degli istituti del nord, sui quali sono stati effettuati poi interventi di messa in sicurezza per il 22,3% dei casi, il 24,7% del centro con conseguente intervento sul 16%, il 6,4% degli istituti del sud che ha richiesto interventi di messa in sicurezza per il 58,8% dei casi e il 4,1% degli edifici nelle isole con il 73,3% degli interventi.

In positivo, occorre segnalare Mantova come unica amministrazione italiana ad aver realizzato indagini di vulnerabilità sismica e di sicurezza dei solai in tutti i suoi edifici scolastici.

## La carenza dei servizi

In tema di servizi bisogna evidenziare che:

- il 74% delle scuole italiane **non ha la mensa** (manca nel 66,3% degli istituti del nord, nel 65,2% degli istituti del centro, nell'86,5% dei casi al sud e nell'86,2% nelle isole)



# Agevolazione prima casa anche in caso di possesso di altro immobile



Legambiente lancia un allarme attraverso una lettera al Governo: il 40% degli edifici scolastici italiani ha bisogno di interventi di manutenzione straordinaria, il 60% non ha l'agibilità

## Ok all'agevolazione prima casa nel caso si possieda già un altro immobile situato nello stesso Comune non acquistato con le agevolazioni e rivenduto entro 1 anno

Con la risposta all'istanza di **interpello n. 377/2019**, l'Agenzia delle Entrate allarga le maglie per l'applicazione dei benefici prima casa.

Infatti essa ammette la fruizione dell'agevolazione nel caso di acquisto della seconda abitazione, ubicata nello stesso Comune in cui già è detenuta in proprietà un'altra abitazione acquistata senza fruire dell'agevolazione, a condizione che quest'ultima sia **venduta entro un anno dal nuovo acquisto**.

In linea generale, come si evince dalla *"Guida all'acquisto della casa"* pubblicata sul sito internet delle Entrate, tale circostanza (vecchia abitazione acquistata senza agevolazioni e prima casa ubicata nello stesso Comune in cui si trova la nuova casa da acquistare) **non dovrebbe determinare la spettanza del beneficio prima casa** sul nuovo acquisto, se non altro, non prima della vendita della vecchia abitazione, che dovrebbe necessariamente precedere l'acquisto della nuova.

Di parere contrario, invece, si è espressa l'Agenzia in merito al caso in esame.

### Quesito

Due coniugi dichiarano di aver acquistato nel 1990 l'abitazione dalla società costruttrice, con applicazione dell'aliquota Iva, all'epoca prevista per le vendite di abitazioni, pari al 4%, senza aver optato per l'agevolazione "prima casa", pur possedendo i requisiti previsti dall'allora vigente legislazione per il diritto alla fruizione della stessa, poiché di fatto l'imposizione era coincidente con quella prevista dall'aliquota agevolata (4%).

Infatti, solamente con il D.L. 155/1993, è stata soppressa, a partire dal 22.05.1993, l'aliquota del 4% prima prevista per tutte le cessioni di abitazioni effettuate da costruttori, limitandola esclusivamente all'ipotesi di acquisto della "prima casa".

Gli istanti chiedono di poter beneficiare dell'agevolazione "prima casa" in relazione alla nuova abitazione acquistata nel medesimo Comune in cui è situato l'immobile pre – posseduto (e acquistato all'epoca senza fruire dell'agevolazione "prima casa"), **impegnandosi ad alienare quest'ultimo entro un anno** dalla stipula dell'atto di acquisto

### Risposta delle Entrate

L'Agenzia risponde favorevolmente e ricorda quali sono le condizioni per usufruire delle agevolazioni prima casa:

- l'immobile posseduto, ed acquistato nel 1990 da una società costruttrice, sia **l'unico appartamento posseduto** dai coniugi nel Comune di residenza
- al momento dell'acquisto della nuova casa i coniugi non siano titolari di altri immobili su tutto il territorio nazionale acquistati con le agevolazioni prima casa





respinge le numerose proteste, di ANCE e sindacati, che l'avevano interpretata come una sorta di "liberizzazione del mercato del lavoro degli edili".

## La circolare n.9 di settembre

La nuova circolare chiarisce il significato di alcuni passaggi, molto ambigui, della precedente circolare di maggio. infatti si legge:

*con riferimento alla circolare n.7/2019, a seguito dei numerosi quesiti pervenuti riferiti al contenuto delle indicazioni in essa riportate, si ritiene utile fornire, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alcuni chiarimenti per garantirne una puntuale lettura e l'uniforme applicazione.*

Secondo l'Ispettorato la circolare si limitava a chiarire la portata dell'art. 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006 che, ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi da parte del datore di lavoro, richiede "il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".

Quindi aggiunge l'Ispettorato:

*non si potrà dar luogo alla revoca dei benefici fruiti nei confronti del datore di lavoro che riconosca ai lavoratori un trattamento normativo e retributivo identico, se non migliore, rispetto a quello previsto dal contratto stipulato dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative.*

***nulla è cambiato in ordine a quanto già chiarito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in ordine agli obblighi di applicazione del contratto collettivo dell'edilizia per le imprese operanti nel settore ed ai connessi obblighi di iscrizione alla Cassa edile, nei confronti della quale l'assenza dei versamenti comporta peraltro una situazione di irregolarità contributiva che impedisce il rilascio del DURC.***

Giova infine rammentare che il "rispetto" dei contratti collettivi di cui alla disposizione in oggetto attiene non soltanto alla parte economica ma anche alla parte normativa del contratto, ossia a quelle clausole destinate a regolare i rapporti individuali e che possono, a titolo meramente esemplificativo, riguardare la durata del periodo di prova, l'orario di lavoro, la disciplina del lavoro supplementare e straordinario, festivo, notturno, i trattamenti di malattia, il preavviso ecc.

## La circolare n.7 di maggio

Nella circolare n. 7 del 3 maggio veniva riportato che:

*il personale ispettivo dovrà svolgere un accertamento sul merito del trattamento economico/normativo effettivamente garantito ai lavoratori e non un accertamento legato ad una formale applicazione del contratto sottoscritto dalle "organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".*

In pratica veniva chiesto agli ispettori di verificare il rispetto dell'applicazione dei contratti di categoria, senza tuttavia accertare che la mansione svolta corrisponda al relativo contratto collettivo. Tale circolare **sembrava quindi liberalizzare, nei fatti, la contrattualistica dei lavoratori edili.**





# Il Consiglio dell'Unione Europea chiede di riformare i valori catastali, ridurre le agevolazioni fiscali, investire sulla qualità delle infrastrutture ed intensificare la lotta all'evasione

Con la **comunicazione C301/69**, pubblicata nella Gazzetta Europea del 5 settembre, il Consiglio dell'Unione Europea fa una serie di raccomandazioni all'Italia.

Le raccomandazioni sono suddivise nei seguenti 5 punti.

## 1. Economia e fisco

L'UE raccomanda all'Italia di:

- assicurare una **riduzione in termini nominali della spesa pubblica primaria netta dello 0,1 % nel 2020, corrispondente a un aggiustamento strutturale annuo dello 0,6 % del PIL;**
- utilizzare entrate straordinarie per accelerare la riduzione del rapporto debito pubblico/PIL;
- spostare la pressione fiscale dal lavoro, in particolare **riducendo le agevolazioni fiscali e riformando i valori catastali non aggiornati;**
- **contrastare l'evasione fiscale**, in particolare nella forma dell'omessa fatturazione, tra l'altro potenziando i pagamenti elettronici obbligatori, anche mediante un abbassamento dei limiti legali per i pagamenti in contanti;
- attuare pienamente le passate riforme pensionistiche al fine di ridurre il peso delle pensioni nella spesa pubblica e creare margini per altra spesa sociale e spesa pubblica favorevole alla crescita.

## 2. Mercato del lavoro

Viene chiesto, in materia di politiche del lavoro, di:

- intensificare gli sforzi per contrastare il lavoro sommerso;
- garantire che le politiche attive del mercato del lavoro e le politiche sociali siano efficacemente integrate e coinvolgano in particolare i giovani e i gruppi vulnerabili;
- sostenere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro attraverso una strategia globale, in particolare garantendo l'accesso a servizi di assistenza all'infanzia e a lungo termine di qualità;
- migliorare i risultati scolastici, anche mediante adeguati investimenti mirati, e promuovere il miglioramento delle competenze, in particolare **rafforzando le competenze digitali.**

## 3. Investimenti in ricerca ed infrastrutture

In tema di investimenti l'UE chiede di:

- incentrare la politica economica connessa agli investimenti sulla ricerca e l'innovazione e sulla **qualità delle infrastrutture**, tenendo conto delle disparità regionali;
- migliorare l'**efficienza della pubblica amministrazione**, in particolare investendo nelle competenze dei dipendenti pubblici, accelerando la digitalizzazione e aumentando l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici locali;
- affrontare le restrizioni alla concorrenza, in particolare nel settore del commercio al dettaglio e dei servizi alle imprese, anche mediante una nuova legge annuale sulla concorrenza.

## 4. Processi civili

Il consiglio UE raccomanda, inoltre, di **ridurre la durata dei processi civili** in tutti i gradi di giudizio razionalizzando e facendo rispettare le norme di disciplina procedurale, incluse





Il Codice prevenzione incendi è stato oggetto di un nuovo sondaggio al fine di analizzare tutti i suoi elementi cruciali nonché il suo grado di applicabilità e di conoscenza.

Il sondaggio si articola in **13 domande** aventi come oggetto:

- conoscenza del Codice prevenzione incendi
- livello di apprezzamento dei nuovi criteri progettuali
- vantaggi e/o difficoltà riscontrate nell'uso del Codice
- impatto sugli stakeholder (professionisti antincendio, VVF, committenti)
- prospettive a breve, medio termine.

L'indagine, a cui hanno partecipato quasi 5.000 ingegneri, è stata effettuata rivolgendo domande in forma anonima esclusivamente ai professionisti antincendio iscritti all'Albo, ecco le domande ed i risultati.

### ***Conosci il Codice di prevenzione incendi: D.M. 03/08/2015 – Norme tecniche di prevenzione incendi?***

- il 54% degli intervistati ha risposto di avere una conoscenza sufficiente
- il 25% ne ha una conoscenza parziale
- il 18,4% di possedere una conoscenza approfondita del Codice
- l'1,3% di non avere nessuna familiarità con le suddette norme.

### ***Età degli intervistati.***

- il 36,6% degli ingegneri intervistati ha più di 55 anni
- il 24,7% è compreso tra i 36 ed i 45 anni
- il 28,3% ha tra i 46 ed i 55 anni
- il 10,5% è al di sotto dei 35 anni.

### ***In qualità di professionista antincendio, in quale condizione ti trovi rispetto all'obbligo di aggiornamento previsto dal D.M. 05/08/2011 (40 ore ogni 5 anni?)***

- l'89% degli ingegneri ha affermato di aggiornarsi periodicamente ed essere regolarmente iscritto agli elenchi dei professionisti antincendio
- il 9,2% non risulta essere in regola con l'obbligo di aggiornamento e si trova nella condizione di "sospensione" dalla quale vorrebbe uscire
- l'1,5%, dichiara di non essere in regola con l'aggiornamento professionale e non intende uscire dal regime di sospensione dagli elenchi dei professionisti antincendio.

### ***Hai avuto l'opportunità di progettare con il Codice di prevenzione incendi?***

- il 53,3% ha risposto di continuare a prediligere i criteri generali di prevenzione
- il 22,9% ha progettato utilizzando senza difficoltà il Codice
- il 18,4% ha riscontrato invece difficoltà tali che lo hanno fatto desistere completamente dall'utilizzo delle nuove norme.

### ***Progettando con il Codice, quali differenze sono emerse rispetto all'approccio tradizionale?***

- il 42,% degli ingegneri che ha progettato utilizzandolo ha riscontrato vantaggi concreti nella progettazione secondo le nuove norme introdotte
- il 29,2% non ci sono stati vantaggi o scostamenti
- il 21% ha trovato invece le soluzioni tecniche del Codice più gravose rispetto ai metodi tradizionali

- il 7% non ha saputo invece esprimere un'opinione.

### ***Progettando con il Codice, quali soluzioni progettuali hai utilizzato?***

- il 62,2% ha adottato solo soluzioni conformi
- il 28,2% ha utilizzato sia le conformi che le alternative
- il 5,8% ha presentato anche istanze in deroga.

### ***Nell'utilizzare il Codice per la progettazione che ausili hai utilizzato?***

- il 36% ha frequentato almeno un corso di formazione organizzato dall'Ordine degli Ingegneri
- il 18,3% ha fatto ricorso ad un software
- il 16,3% è ricorso alla consulenza di un collega più esperto
- il 7,8% ha frequentato invece un corso organizzato da un altro ente
- il 17% dei professionisti non è ricorso a nessun ausilio.

### ***Ritieni che la progettazione con il Codice aumenti il carico di responsabilità poste in capo al professionista antincendio?***

- per il 37,7% dei professionisti la progettazione con il Codice comporta un maggiore carico di responsabilità
- per il 20,7% la responsabilità è rimasta identica rispetto a quella del principio di sussidiarietà introdotto dal dpr 151/2011
- per il 23,9% solo l'adozione di soluzioni alternative porta ad un incremento del carico di responsabilità
- il 13% considera la valutazione del progetto da parte dei Vigili del Fuoco un elemento ulteriore di garanzia che limita la responsabilità del professionista
- il 4,2% non sa rispondere o non ha un'idea precisa.

### ***Sei riuscito ad ottenere un maggiore riconoscimento economico e professionale progettando con il Codice?***

- il 7,7% ha risposto positivamente
- per il 61,1% dei professionisti, i committenti non hanno corrisposto compensi maggiori
- per il 19,9% non ha prodotto maggiori compensi economici
- l'11,3% non sa fornire una risposta.

### ***Gradimento del Codice a livello di versatilità progettuale in una scala da 1 (molto negativo) a 5 (molto positivo).***

- il 36,7%, il livello 4
- il 34,5%, il livello 3
- il 20% il livello 5
- il 6,9%, il livello 2
- l'1,9% il livello 1.

### ***Pensi che il Codice favorirà un maggiore ricorso ai metodi dell'ingegneria della sicurezza (FSE – fire safety engineering)?***

- per il 35,9% dei professionisti l'introduzione del Codice potrebbe favorire un maggiore ricorso ai metodi dell'ingegneria della sicurezza FSE (Fire Safety Engineering)
- per il 35,5% l'utilizzo della FSE rimarrà qualcosa legata ad una progettazione di nicchia da usare per le istanze in deroga o le soluzioni alternative che presentano criticità maggiori

- per il 28,6% l'utilizzo della FSE avverrà solo in maniera parziale e che le soluzioni conformi saranno quelle maggiormente adottate nella progettazione con il Codice.

***Saresti disposto ad assumerti maggiori responsabilità progettuali e di certificazione/ asseverazione, a fronte di regole certe e strumenti normativi (regole tecniche di progettazione) non opinabili?***

- per il 49,3%, una maggiore assunzione di responsabilità può avvenire solo nel momento in cui si riesce a ridurre la discrezionalità dei Vigili del Fuoco in fase di valutazione dei progetti
- per il 31,6% gli organi di controllo e la magistratura rappresentano un fattore di incertezza che non si può eliminare, motivo per cui l'assunzione di una responsabilità maggiore rappresenterebbe dei rischi per il professionista
- per il 16,2% il Codice è uno strumento completo che contiene tutti gli elementi per eliminare la discrezionalità degli organi di controllo.

***Pensi che la formazione offerta dagli Ordini contribuisca alla comprensione ed applicazione del Codice?***

- per il 50,8%, i corsi di formazione organizzati dagli Ordini contribuiscono "abbastanza" alla comprensione ed applicazione del Codice
- per il 21,4% "molto"
- per il 24% l'apporto dei corsi di formazione è poco efficace
- il 3% ha dato una valutazione totalmente negativa alla suddetta offerta formativa.

## **Sondaggio CNI 2016**

Il sondaggio del 2016 era stato compilato da **2008 ingegneri** che avevano dato il loro giudizio in maniera assolutamente anonima. Ecco quanto emerso in riferimento alle risposte date nel 2016:

***Se hai avuto l'opportunità di progettare con il Codice di prevenzione incendi (D.M. 03/08/2015), con quale esito?***

- il 52,3% di ingegneri non ha provato ad usare il nuovo Codice prevenzione incendi
- il 22,6% ha progettato con il Codice, ma è stato impegnativo
- il 14,4% ha progettato con il Codice, senza particolari difficoltà
- il 10,6% ha utilizzato il Codice con qualche difficoltà ed ha rinunciato

***Se hai progettato con il Codice, quali benefici ne ha ottenuto l'attività rispetto all'approccio tradizionale?***

- il 41,9% ha riscontrato evidenti vantaggi per l'attività rispetto al metodo tradizionale
- il 40,1% non ha notato particolari differenze e/o vantaggi per l'attività rispetto al metodo tradizionale
- il 18% ritiene le soluzioni e le misure adottate più gravose rispetto al metodo tradizionale.

***Progettando con il Codice hai utilizzato soluzioni progettuali?***

- il 58,1% dichiara di aver utilizzato solo soluzioni conformi
- il 36% sia soluzioni conformi che soluzioni alternative
- il 6% ha presentato anche istanze di deroga

***Pensi che il metodo su cui si basa il Codice sia ...?***

- per il 44% costituisce solo un nuovo approccio, senza particolari prospettive
- per il 33,4% è vincente se verranno introdotte le RTV (Regole Tecniche Verticali)
- per il 22,6% è innovativo anche solo per le RTO (Regole Tecniche Orizzontali)

### ***Cosa proponi per migliorare il Codice e favorirne l'applicazione più diffusa?***

- il 42,4% propone di integrare quanto prima le RTV
- il 37,7% un software per applicare correttamente ed agevolmente il metodo
- il 19,9% rendere il Codice obbligatorio e non alternativo alle attuali regole tecniche

### ***Qual è il principale ostacolo alla diffusione del Codice come riferimento per la progettazione di prevenzione incendi?***

- il 65% ritiene necessario un po' di tempo per familiarizzare con il nuovo metodo
- il 47,2% ritiene un ostacolo la riluttanza da parte dei committenti per l'incremento dei costi di progettazione
- il 25,3% resistenza al cambiamento da parte dei professionisti antincendio
- il 16,9% l'indifferenza o mancanza di riscontro favorevole da parte dei funzionari del Comando VVF

### ***Pensi che la formazione offerta dagli Ordini possa aiutare i professionisti antincendio nella comprensione ed applicazione del Codice ?***

- SI: 88,3%
- NO: 11,7%

## **Software di prevenzione incendi**

Tra i software di prevenzione incendi per il supporto dei tecnici sulla regola tecnica orizzontale segnaliamo *AntiFuocus*.

AntiFuocus offre tutti gli strumenti per definire strategie antincendio conformi alla Regola Tecnica Orizzontale di Prevenzione Incendi:

- elenco delle attività alle quali è applicabile il nuovo decreto 3 agosto 2015
- linea guida per ogni attività secondo i punti della normativa
- strategia antincendio conforme al D.M. 3 agosto 2015
  - reazione al fuoco (S.1)
  - resistenza al fuoco (S.2)
  - compartimentazione (S.3)
  - esodo (S.4)
  - gestione della sicurezza antincendio (S.5)
  - controllo incendio (S.6)
  - rilevazione e allarme (S.7)
  - controllo di fumi e calore (S.8)
  - operatività antincendio (S.9)
  - sicurezza impianti tecnologici (S.10)
- individuazione di aree a rischio specifico, vani ascensori, area con rischio di formazione di atmosfere esplosive, ricadenti nella sezione Regole Tecniche Verticali R.T.V. del decreto 3 agosto 2015
- definizione del profilo di rischio dell'attività (Rischio Bene – Rischio Ambiente) e dei singoli compartimenti (Rischio Vita)
- verifica delle strutture secondo quanto indicato dal decreto 3 agosto 2015 per pareti, solai ed elementi portanti
- possibilità di aggiungere strutture già verificate con modo sperimentale e analitico
- definizione dei piani radianti e delle piastre radianti per il calcolo tabellare e analitico delle distanze di separazione





In concomitanza dell'avvio del nuovo anno scolastico, Cassa Depositi e Prestiti rende noto il suo **piano di investimenti relativo all'edilizia scolastica**, con la pubblicazione degli ultimi dati semestrali.

## Gli investimenti di CDP

Dal **2010 al 2018 CDP ha mobilitato circa 3 miliardi** di euro per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica, mentre nei soli primi sei mesi del 2019 ha finanziato investimenti in 91 edifici scolastici.

Ammontano invece a oltre 2 miliardi di euro le nuove risorse messe a disposizione degli enti territoriali per interventi di:

- progettazione
- realizzazione
- ammodernamento

degli edifici destinati all'istruzione: dalla scuola dell'infanzia all'università, dall'alta formazione artistica musicale e coreutica alle residenze universitarie.

A questo si aggiunge l'impegno per la realizzazione di progetti di **student housing** con l'obiettivo di completare nei prossimi anni la realizzazione di circa **6.500 posti letto** nelle principali città universitarie italiane e per la promozione della cultura del risparmio nelle scuole attraverso il programma sviluppato con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Poste Italiane "Il Risparmio che fa scuola" che punta a coinvolgere fino a 1 milione di studenti attraverso l'educazione ad un risparmio consapevole e sostenibile.

Numerosi sono gli strumenti attraverso i quali CDP interviene in favore della scuola.

## Finanziamenti

Tra il 2010 e il 2018, il CDP ha concesso agli Enti locali **mutui per oltre 2,4 miliardi** di euro, risorse destinate al finanziamento di opere di edilizia scolastica, così distribuite su tutto il territorio nazionale:

- 44% al nord
- 23% al centro
- 33% al sud.

Tali finanziamenti sono stati erogati grazie alle risorse raccolte anche mediante il contributo della *Banca Europea per gli Investimenti (BEI)*, che ha messo a disposizione di CDP una provvista di oltre 1,1 miliardi di euro nel triennio 2015-2017.

## Nuovo social bond

Per sostenere il settore, CDP ha emesso a marzo 2019 un **social bond** del valore di **750 milioni di euro** collocato presso investitori istituzionali e volto al finanziamento di interventi di edilizia scolastica e riqualificazione urbana, con focus particolare sulla sicurezza.

## Fondi pubblici

Oltre alle risorse proprie impiegate a supporto del settore, CDP ha gestito nel periodo 2010-2018 oltre 600 milioni di euro di fondi pubblici destinati alla realizzazione e all'ampliamento di alloggi, residenze universitarie e anche a progetti di efficientamento energetico e di sicurezza antisismica di edifici scolastici.







Presentati, durante una conferenza stampa al Senato, i **dati 2019 del Rapporto ISPRA** (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) sul consumo di suolo in Italia. Tale dossier sarà oggetto di un evento presso il MAXXI di Roma il prossimo 21 settembre.

## Il rapporto 2019 sul consumo del suolo

In particolare, dal documento si evince che nelle aree urbane ad alta densità solo nel 2018 abbiamo perso 24 m<sup>2</sup> per ogni ettaro di area verde; in totale, quasi **la metà della perdita di suolo nazionale dell'ultimo anno si concentra nelle aree urbane**, il 15% in quelle centrali e semi-centrali, il 32% nelle fasce periferiche e meno dense.

La cementificazione avanza senza sosta soprattutto nelle aree già molto compromesse, il valore è 10 volte maggiore rispetto alle zone meno consumate:

- a **Roma**, ad esempio, il consumo cancella, in un solo anno, 57 ettari di aree verdi della città (su 75 ettari di consumo totale)
- **record a Milano** dove la totalità del consumo di suolo spazza via 11 ettari di aree verdi (su un totale di 11,5 ettari)
- in **controtendenza Torino** che inverte la rotta e inizia a recuperare terreno (7 ettari di suolo riconquistati nel 2018).

Il fenomeno non procede di pari passo con la crescita demografica: ogni abitante italiano ha in "carico" oltre 380 m<sup>2</sup> di superfici occupate da cemento, asfalto o altri materiali artificiali, un valore che cresce di quasi 2 m<sup>2</sup> ogni anno, con la popolazione che al contrario diminuisce sempre di più. È come se nell'ultimo anno avessimo costruito 456 m<sup>2</sup> per ogni abitante in meno.

Il consumo di suolo in città ha un **forte legame anche con l'aumento delle temperature**: dalla maggiore presenza di superfici artificiali a scapito del verde urbano, infatti, deriva anche un aumento dell'intensità del fenomeno delle isole di calore.

La differenza di temperatura estiva delle aree urbane rispetto a quelle rurali raggiunge spesso valori superiori a 2°C nelle città più grandi.

A livello generale lo screening del territorio italiano assicurato dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente segna in rosso altri 51 Km<sup>2</sup> di superficie artificiale solo nel 2018, in media 14 ettari al giorno, al ritmo di **2 m<sup>2</sup> ogni secondo**.

Anche se la velocità sembra essersi stabilizzata è ancora molto lontana dagli obiettivi europei che prevedono l'azzeramento del consumo di suolo netto (il bilancio tra consumo di suolo e l'aumento di superfici naturali attraverso interventi di demolizione, deimpermeabilizzazione e rinaturalizzazione).

## I dati delle singole città/Regioni

**Roma**, con un incremento di superficie artificiale di quasi 75 ettari, è il Comune italiano con la maggiore trasformazione, seguito da:

- Verona (33 ettari)
- L'Aquila (29)
- Olbia (25)
- Foggia (23)
- Alessandria (21)
- Venezia (19)Bari (18)

tra i Comuni con popolazione maggiore di 50.000 abitanti.

Tra i Comuni più piccoli, si distingue Nogarole Rocca, in provincia di Verona, che ha sfiorato i 45 ettari di incremento.

Più della metà delle trasformazioni dell'ultimo anno si devono ai cantieri (2.846 ettari), in gran parte per la realizzazione di nuovi edifici ed infrastrutture e quindi destinati a trasformarsi in nuovo consumo permanente e irreversibile.

Il **Veneto** è la Regione con gli incrementi maggiori +923 ettari, seguita da Lombardia +633 ettari, Puglia +425 ettari, Emilia-Romagna +381 ettari e Sicilia +302 ettari.

Rapportato alla popolazione residente, il valore più alto si riscontra in Basilicata (+2,80 m<sup>2</sup> /ab), Abruzzo (+2,15 m<sup>2</sup> /ab), Friuli-Venezia Giulia (+1,96 m<sup>2</sup> /ab) e Veneto (+1,88 m<sup>2</sup> /ab).




**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente



Consumo del suolo in Italia

**I rischi legati ad un consumo del suolo eccessivo**

Ma il consumo di suolo, non necessariamente abusivo, cresce anche nelle aree protette (+108 ettari nell'ultimo anno), nelle aree vincolate per la tutela paesaggistica (+1074 ettari), in quelle a pericolosità idraulica media (+673 ettari) e da frana (+350 ettari) e nelle zone a pericolosità sismica (+1803 ettari).

Negli ultimi sei anni, secondo le prime stime, l'Italia ha **perso superfici che erano in grado di produrre tre milioni di quintali di prodotti agricoli** e ventimila quintali di prodotti legnosi, nonché di assicurare lo stoccaggio di due milioni di tonnellate di carbonio e l'infiltrazione di oltre 250 milioni di m<sup>3</sup> di acqua di pioggia che ora, scorrendo in superficie, non sono più disponibili per la ricarica delle falde aggravando la pericolosità idraulica dei nostri territori.

Il recente consumo di suolo produce anche un **danno economico potenziale** compreso tra i 2 e i 3 miliardi di euro all'anno dovuti alla perdita dei servizi ecosistemici del suolo.

Le nuove coperture artificiali non sono l'unico fattore che minaccia il suolo e il territorio, che sono soggetti anche ad altri processi di degrado come la frammentazione, l'erosione, la perdita di habitat, di produttività e di carbonio organico, la desertificazione.

## Gli obiettivi europei

Una prima stima delle aree minacciate è stata realizzata dall'ISPRA per valutare la distanza che ci separa dall'obiettivo della Land Degradation Neutrality, previsto dall'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Dal 2012 al 2018, le aree dove il livello di degrado è aumentato coprono 800 km<sup>2</sup>, quelle con forme di degrado più limitato addirittura 10.000 km<sup>2</sup>.

ISPRA e SNPA, all'interno del progetto europeo SOIL4LIFE, stanno lavorando con le Regioni alla realizzazione di Osservatori Regionali sul consumo di suolo, ai quali spetterà il compito di supportare, con il monitoraggio del SNPA sul consumo di suolo, le attività di pianificazione sostenibile del territorio.

*Scopri Praticus-APS, il software per la relazione paesaggistica*

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



## Nuovi chiarimenti delle Entrate sugli Indici sintetici di affidabilità



Controlli per punteggi bassi, cause di esclusione, modifiche all'ISA precompilato, ecco alcuni dei chiarimenti delle Entrate

Con la circolare n. 17 del 2 agosto 2019 l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alle **modalità applicative degli indici sintetici di affidabilità fiscale, ISA**, per il periodo d'imposta 2018.

In merito agli ulteriori dubbi avanzati e forniti alle associazioni di categoria e agli ordini professionali circa la corretta applicazione degli indici, l'Agenzia ha pubblicato la nuova **circolare n. 20/E del 9 settembre 2019**.

## Domande/risposte sugli ISA

Il documento raccoglie, quindi, una serie di domande e risposte divise nelle seguenti **macro aree tematiche**:

- **utilizzo degli ISA ai fini delle attività di analisi del rischio e selezione**: quesiti compresi in questa area tematica riguardano le attività di selezione e analisi del rischio basate sulle risultanze degli ISA;
- **cause di esclusione**: tale area tematica include i quesiti relativi alle diverse fattispecie cui sono correlate ipotesi di esclusione dall'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2018;
- **segnalazioni relative agli indicatori e al funzionamento del software**: i quesiti riguardano aspetti correlati ai risultati derivanti dall'elaborazione del software Il tuo ISA ed agli indicatori;
- **coefficiente individuale**: sono illustrate le dinamiche di funzionamento di tali coefficienti;
- **compilazione dei modelli**: nell'area tematica sono inclusi quesiti relativi alla corretta compilazione dei modelli ISA 2019;
- **dati delle precompilate**: sono riportati i quesiti afferenti ai dati resi disponibili dall'Agenzia delle entrate necessari per l'applicazione degli ISA;
- **regime premiale**: in questa sezione sono riportati i quesiti riguardanti i benefici premiali previsti dalla normativa ISA;
- **proroga dei versamenti**: sono riportati i quesiti riguardanti la proroga dei versamenti al 30 settembre disposta dall'articolo 12- *quinquies*, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34;
- **ulteriori componenti positivi**: la sezione riguarda i quesiti relativi agli effetti della indicazione di ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità

Di seguito alcuni **esempi** di domanda e risposta contenute nel documento:

*Come vengono considerati i contribuenti che presentano un punteggio particolarmente basso?*

L'Agenzia ha risposto che l'attribuzione di quel punteggio non comporta, di per sé, l'attivazione di un'attività di controllo; terrà conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6 ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.

*Quando è possibile modificare l'Isa precompilato?*

L'Agenzia ha chiarito che in caso di criticità evidenziate dagli indicatori di anomalia, i contribuenti possono modificare i dati precalcolati dopo averli verificati e procedere a calcolare un'altra volta il proprio Isa; tuttavia, non tutte le variabili precalcolate sono modificabili.

*Come sono cambiati gli Isa dopo le modifiche del DM 9 agosto 2019?*

Il dm 9 agosto 2019, come chiarito dalle Entrate, non ha apportato alcuna modifica al contenuto delle variabili "precalcolate" ma si è limitato ad esplicitarne le modalità di calcolo e, di conseguenza, il contribuente o l'intermediario non deve procedere a nessuna nuova acquisizione dei dati precalcolati.

## *Cosa fare in assenza di dati precompilati?*

La risposta delle Entrate è che i dati relativi ad alcune delle variabili precalcolate sono presenti solo se le variabili risultano utilizzate dallo specifico Isa.

*Prova gratis FacTus, il software per la fatturazione elettronica*

**[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)**



Aggiungi l'indirizzo e-mail [biblus-net@accasoftware.it](mailto:biblus-net@accasoftware.it) alla tua rubrica per ricevere regolarmente le newsletter.

Per visualizzare le newsletter precedenti, [consulta l'archivio on line](#).

Per pubblicare le notizie di BibLus-net sul tuo sito web, [clicca qui e avvia la composizione guidata](#)

Tutti i contenuti di BibLus-net sono di proprietà di ACCA software S.p.A. e possono essere riprodotti senza autorizzazione di ACCA software S.p.A. a condizione che sia chiaramente riportata la fonte: "BibLus-net - ACCA software - biblus.acca.it". ACCA software S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dall'uso professionale delle informazioni pubblicate. [Leggi le condizioni d'uso](#).

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI", l'Interessato può richiedere di non ricevere più in futuro ulteriori informazioni [cliccando qui](#)

